

RINNOVO CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE

Farmacie Comunalì Corsichesi SpA

Corsico, 02 maggio 2017

tra

l'Azienda Farmacie Comunalì Corsichesi SpA, qui rappresentata dal Presidente Dott. Barletta e dal Direttore d'Azienda dott. Chiesa

e
la FILCAMS-CGIL qui rappresentata da Lorenzo Masili e la Uiltucs-Uil qui rappresentata da Gabriella Dearca e la R.S.A. E. Belloni.

si stipula il rinnovo del contratto integrativo aziendale.

Premessa

Le Parti con la presente contrattazione integrativa intendono creare le condizioni ottimali per la realizzazione di una gestione economica positiva dell'Azienda, un miglioramento del servizio per l'Utenza ed un miglioramento delle condizioni di lavoro, normative ed economiche, delle Lavoratrici e dei Lavoratori.

Art. 01 - Relazioni sindacali - Diritti di informazione

Le Parti nel pieno rispetto dell'autonomia dei ruoli e allo scopo di incrementare e sviluppare corrette relazioni sindacali, convengono di dare seguito ad un costante scambio di informazioni.

A tal riguardo verrà convocato un incontro di norma annuale nel corso del quale l'Azienda fornirà alle Organizzazioni Sindacali ed alla RSA informazioni relative:

- ai piani di sviluppo dell'attività aziendale con riferimento in ordine ai programmi di investimento e di incremento dei servizi, oltre che in ordine all'andamento economico nel suo complesso.
- ai dati e ai contenuti della formazione e dell'aggiornamento professionale nonché in ordine agli obiettivi futuri della formazione stessa.

L'Azienda fornirà alle OO.SS. e alla RSA il bilancio consuntivo d'esercizio.

Art. 02 - Diritti sindacali

Le ore di assemblea sindacale previste dal vigente CCNL, eventualmente fruite al di fuori dell'orario di lavoro, saranno retribuite come ore di lavoro straordinario.

L'Azienda mette a disposizione un indirizzo di posta elettronica per l'invio di comunicati sindacali, nel rispetto dei limiti dettati dalla normativa sulla Privacy.

Art. 03 - Organizzazione del lavoro - Organico

Fermo restando un orario settimanale di 40 ore, il monte ore annuo di riduzione orario è pari a 104. Tale monte ore verrà usufruito mensilmente di norma ogni 15 giorni con 4 ore o con 8 ore al mese.

Art. 04- Maggiorazioni - Straordinario

Le ore svolte oltre l'orario contrattuale saranno retribuite con la maggiorazione del 35% in aggiunta al pagamento delle ore.

Le ore svolte dalle ore 19.30 alle ore 00.00 saranno retribuite con la maggiorazione del 45%.

Le ore svolte dalle 00.00 alle ore 8.30 saranno retribuite con la maggiorazione del 20%.

Le ore diurne di domenica o giornata festiva saranno retribuite con la maggiorazione del 45%.

Quanto suddetto viene applicato per tutto il personale part-time e full time.

Art. 05 - Brevi permessi retribuiti

I "brevi permessi retribuiti" di cui all'art. 16 del CCNL potranno eccedere le quattro ore ciascuno.

Art. 05 bis – Permessi per visita medica/superamento comporta di malattia

Si istituisce un pacchetto di ore di permessi per visite mediche. Il personale dovrà fornire giustificazione in merito. Per il personale operante all'interno delle farmacie, tali permessi saranno utilizzabili solo ad esaurimento dei permessi ordinari previsti dal CCNL.
Si prevede il superamento del comporta di malattia per i lavoratori affetti da malattia oncologica grave.

Art. 06 - Formazione e aggiornamento professionale

Le Parti concordano che una politica di formazione e di aggiornamento professionale di tutto il personale, è condizione necessaria per lo sviluppo dell'Azienda.
L'Azienda attuerà per tutti i dipendenti significativi percorsi formativi e di aggiornamento professionale, finalizzati sia alla crescita professionale di ciascuno, che ad elevare la qualità e l'efficienza del sistema aziendale per rendere il servizio sempre più corrispondente alle esigenze dei cittadini/utenti.
Nel caso in cui l'Azienda metta a disposizione luogo e attrezzatura informatica e la FAD venga fatta fuori orario di lavoro, riconoscerà solo 6 ore annue di permessi retribuiti, subordinati all'acquisizione dei crediti ECM.

Art. 07- Mensa

Le Parti concordano di garantire la mensa con l'erogazione di un Ticket Restaurant elettronico del valore di € 7,00.

Le Parti stabiliscono di erogare per il personale full time 1 ticket giornaliero pari a 5 tickets ogni settimana, indipendentemente dalla modalità di fruizione dei ROL; per il personale part-time verticale 1 ticket giornaliero per i giorni lavorati; per il personale part-time orizzontale 1 ticket ogni due giorni; per il personale part-time misto 1 ticket ogni due giorni per la mezza giornata e 1 ticket intero per la giornata intera.

Art. 08 - Sicurezza sul lavoro - Polizze assicurative

Data il particolare rilievo morale e sociale delle problematiche in titolo, l'azienda si ritiene impegnata ad un'applicazione sollecita, rigorosa e attenta di tutte le correlate previsioni di Legge e di CCNL.

L'Azienda consegnerà alle RSA il prospetto riepilogativo delle polizze assicurative stipulate dall'Azienda nell'interesse dei lavoratori per quanto concerne la responsabilità civile, professionale e la copertura infortuni, contenente la descrizione del rischio coperto, del massimale, l'eventuale franchigia, i tempi massimi di attivazione e le modalità di attivazione.

L'Azienda comunicherà tempestivamente alle RSA eventuali modifiche delle condizioni in essere in caso di variazioni delle stesse.

Art. 09 - Badge

L'Azienda si adopererà per dare la possibilità a ciascun lavoratore di poter stampare la propria timbratura mensile.

Le Parti effettueranno una verifica del sistema delle timbrature in essere nel caso ciò si rendesse necessario a seguito di implementazioni tecnologiche o modifiche normative.

Art. 10 - Premio di produttività

Le Parti si incontreranno annualmente entro il primo quadrimestre di ciascun anno per discutere il Premio di Produttività, da suddividere secondo quanto previsto dal CCNL sulla base dei livelli di appartenenza del personale e delle loro rispettive presenze. Il premio di Produttività avrà incidenza sul TFR.

Art. 11- Buono acquisto

Come previsto dall'articolo 33 comma 3 dal vigente CCNL si definisce un buono acquisto del valore di € 250,00, da spendere all'interno della farmacia.

Art. 12 - Decorrenza e durata

Il presente contratto integrativo avrà validità fino al 31.12.2018. Il contratto si intende rinnovato tacitamente se non disdetto con un preavviso di sei mesi prima della scadenza da una delle Parti stipulanti. Il contratto disdetto si applica sino al suo rinnovo.

Letto, confermato e sottoscritto.

p/la Azienda *Berlitta Davide Davide* *Chetani G.*

p/la Filcams-Cgil *Luca*

p/la Uiltucs - Uil *Giuseppe*

RSA *Franco*

Art. 13 - Organizzazione del lavoro - Inquadramento
L'azienda si riserva il diritto di modificare l'organizzazione del lavoro, l'orario di lavoro, le mansioni e le qualifiche professionali del personale in base alle esigenze produttive e commerciali, sempre nel rispetto della Privacy e della normativa vigente.
Art. 14 - Inquadramento - Superamento
L'azienda si riserva il diritto di promuovere il personale in base alle esigenze produttive e commerciali, sempre nel rispetto della Privacy e della normativa vigente.